



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/395 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/979 per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei dati necessari per la classificazione dei prospetti e dell'elenco delle informazioni che possono essere incluse nei prospetti mediante riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 13, e l'articolo 25, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito dell'iniziativa riguardante il pacchetto legislativo sulle quotazioni, che mira a rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai capitali, il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha introdotto due nuovi tipi di prospetto in forma sintetica volti a ridurre i costi e gli oneri per gli emittenti: il prospetto di emissione UE della crescita, concepito principalmente per le PMI e le società quotate o che devono essere quotate sui mercati di crescita per le PMI, e il prospetto UE di follow-on, per le emissioni secondarie di titoli da parte di società già quotate in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI. Tali nuovi prospetti devono essere presentati all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e pubblicati tramite il meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129. Di conseguenza, l'elenco dei dati leggibili automaticamente che le autorità competenti forniscono all'ESMA, di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione ⁽³⁾, dovrebbe essere aggiornato per includere tali prospetti.
- (2) A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, gli emittenti che emettono obbligazioni destinate a essere denominate obbligazioni verdi europee («EuGB») devono pubblicare un prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129. Tali prospetti devono essere inclusi nel meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129. È pertanto opportuno imporre alle autorità competenti di fornire all'ESMA dati leggibili automaticamente che indichino i) quali titoli sono considerati EuGB o obbligazioni inerenti a cartolarizzazione quali definite all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2023/2631, quando si avvalgono della denominazione EuGB, e ii) quali titoli sono considerati obbligazioni commercializzate come ecosostenibili quali definite all'articolo 2, punto 5), di tale regolamento, o come obbligazioni legate alla sostenibilità quali definite all'articolo 2, punto 6), del medesimo regolamento, qualora gli emittenti di tali obbligazioni redigano l'informativa volontaria a norma dell'articolo 20 del suddetto regolamento. È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco dei metadati di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/979.

⁽¹⁾ GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (GU L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj>).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

- (3) Il regolamento (UE) 2024/2809 ha introdotto l'obbligo per gli emittenti di depositare presso le rispettive autorità competenti i documenti di esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, lettere *d bis* e *d ter*, e all'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettera *b bis*, del regolamento (UE) 2017/1129, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2809. Esso ha inoltre introdotto l'obbligo per l'ESMA di includere nella sua relazione annuale elaborata conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 un'analisi e statistiche relative alla misura in cui tali esenzioni sono utilizzate in tutta l'Unione. Al fine di ridurre al minimo l'onere per le autorità competenti, queste ultime dovrebbero poter trasmettere tali documenti all'ESMA attraverso il meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129. Tale trasmissione dovrebbe includere i metadati che consentono all'ESMA di produrre le statistiche in questione. È pertanto opportuno aggiornare il regolamento delegato (UE) 2019/979 per tenere conto di tali modifiche, compreso l'elenco di metadati di cui all'allegato VII di tale regolamento delegato.
- (4) L'articolo 21 *bis* del regolamento (UE) 2017/1129 impone alle autorità competenti di basarsi, per quanto possibile, sui meccanismi attuati ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, di tale regolamento per rendere le informazioni di cui all'articolo 21 *bis*, paragrafo 1, accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP). Al fine di ridurre al minimo l'onere di conformità sia per le autorità competenti che per gli emittenti, l'obbligo di rendere le informazioni di cui all'articolo 21 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 accessibili tramite l'ESAP può essere soddisfatto mettendo tali informazioni a disposizione dell'ESMA attraverso il portale di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 6, di tale regolamento. Il portale di notifica deve essere utilizzato per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 conformemente al paragrafo 5 dello stesso articolo ed eventuali informazioni supplementari previste dall'articolo 21 *bis* di tale regolamento che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione del meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129, corredate dei metadati pertinenti. È opportuno aggiornare il regolamento delegato (UE) 2019/979 per tenere conto di tali modifiche.
- (5) Sono necessarie ulteriori modifiche dei dati inviabili leggibili automaticamente per risolvere problematiche minori individuate dall'ESMA. Tali modifiche riguardano l'aggiunta di un nuovo campo di dati e le modifiche delle informazioni da includere nei campi di dati. È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco dei metadati di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/979.
- (6) All'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 è stato soppresso un riferimento alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. A seguito di tale modifica, non è stato più possibile includere mediante riferimento documenti approvati da un'autorità competente o depositati presso quest'ultima in conformità della direttiva 2003/71/CE. Ciò ha inciso sulle emissioni fungibili di titoli diversi dai titoli di capitale originariamente offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma della direttiva 2003/71/CE, in quanto i termini e le condizioni di tali titoli erano solitamente inclusi mediante riferimento nel prospetto approvato a norma del regolamento (UE) 2017/1129. Per evitare di aumentare gli oneri amministrativi degli emittenti, è necessario stabilire un elenco di documenti aggiuntivi che possono essere inclusi nei prospetti mediante riferimento, oltre a quelli elencati all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129. Ciò consentirebbe di includere i documenti che sono stati approvati da un'autorità competente, o depositati presso quest'ultima, in conformità della direttiva 2003/71/CE, in modo da mantenere gli obblighi preesistenti ed evitare la duplicazione di informazioni già comunicate e pubblicate ai sensi di altre normative dell'Unione.
- (7) Il regolamento (UE) 2023/2631 ha introdotto modelli di informativa volontaria sulla sostenibilità per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità al fine di facilitare il confronto e combattere il greenwashing. Per incentivare gli emittenti a utilizzare tali modelli di informativa volontaria pre-emissione è necessario aggiungerli all'elenco dei documenti aggiuntivi che possono essere inclusi nei prospetti mediante riferimento. Ciò ridurrebbe i costi associati alla redazione dell'informativa supplementare riguardante gli aspetti dei titoli connessi ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e contribuirebbe a ridurre al minimo gli oneri per gli emittenti che redigono il prospetto, in linea con gli obiettivi di ridurre gli oneri normativi e i costi associati al processo di quotazione a carico delle imprese, in particolare le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.

⁽⁵⁾ Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj>).

- (8) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. L'ESMA non ha condotto una consultazione pubblica e un'analisi separate in relazione ai progetti di norme tecniche di regolamentazione sull'inclusione di documenti aggiuntivi nei prospetti mediante riferimento, ritenendolo sproporzionatamente oneroso, data la portata e l'impatto limitati delle modifiche proposte. Per quanto riguarda l'inclusione mediante riferimento dei documenti di informativa volontaria pre-emissione a norma del regolamento (UE) 2023/2631, l'ESMA ha raccolto i riscontri dei portatori di interessi nel suo documento di consultazione sul progetto di consulenza tecnica concernente il regolamento sul prospetto e sull'aggiornamento del regolamento delegato sui metadati ⁽⁷⁾, constatando il sostegno della maggior parte dei portatori di interessi alla proposta dell'ESMA.
- (9) Per ridurre al minimo gli oneri a carico delle autorità competenti e degli emittenti, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere allineata alla data di applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 21 *bis* del regolamento (UE) 2017/1129. Tale allineamento è inteso a consentire l'uso del portale di notifica istituito dall'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129 per fare in modo che le informazioni specificate all'articolo 21 *bis*, paragrafo 1, di tale regolamento siano accessibili tramite l'ESAP.
- (10) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono sostanzialmente collegate tra loro, in quanto modificano lo stesso regolamento delegato e riguardano principalmente i nuovi tipi di prospetto o la natura delle informazioni ivi contenute, su base obbligatoria o volontaria, derivanti dalle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2809,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/979

- 1) Sono inseriti gli articoli 11 *bis* e 11 *ter* seguenti:

«Articolo 11 *bis*

Informazioni accessibili tramite il punto di accesso unico europeo

Ai fini dell'articolo 21 *bis* del regolamento (UE) 2017/1129, le autorità competenti possono rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) fornendo all'ESMA, tramite il portale di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 6, di tale regolamento, una copia elettronica di dette informazioni, nonché i dati necessari ai fini della loro classificazione nel meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129, conformemente alle tabelle di cui all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 11 *ter*

Copia elettronica dei documenti di esenzione

Le autorità competenti possono fornire all'ESMA tramite il portale di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129 una copia elettronica dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d *bis*) e d *ter*), e all'articolo 1, paragrafo 5, lettera b *bis*), del regolamento (UE) 2017/1129 ai fini dell'analisi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.»

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

⁽⁷⁾ Consultation Paper on draft technical advice concerning the Prospectus Regulation and on updating the CDR on metadata (ESMA32-117195963-1276), del 28 ottobre 2024, disponibile all'indirizzo: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-10/ESMA32-117195963-1276_CP_Listing_Act_Advice_-_Prospectus.pdf.

- 2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Modalità pratiche per assicurare che i dati siano leggibili automaticamente

L'autorità competente fornisce i dati di accompagnamento di cui agli articoli 11, 11 bis e 11 ter in un formato XML comune e in conformità al formato e alle norme di cui alle tabelle dell'allegato VII.»;

- 3) è inserito il seguente capo VI bis:

«CAPO VI bis

DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE INCLUSI NEL PROSPETTO MEDIANTE RIFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129

Articolo 21 bis

Oltre ai documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, possono essere inclusi nel prospetto mediante riferimento i documenti seguenti:

- a) documenti che sono stati approvati da un'autorità competente o depositati presso quest'ultima, in conformità della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- b) informativa pre-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/oj>);

(**) Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>);

- 4) l'allegato VII è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, punti 1), 2) e 4), si applica a decorrere dal 10 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO VII

DATI LEGGIBILI AUTOMATICAMENTE DA FORNIRE ALL'ESMA

Tabella 1

Numero	Campo	Contenuto	Formato e standard per le segnalazioni
1.	Identificativo nazionale	Identificativo unico del file caricato, assegnato dall'autorità nazionale competente di invio	{ALPHANUM-50}
2.	Identificativo nazionale correlato	Identificativo unico del file al quale è correlato il file caricato, assegnato dall'autorità nazionale competente di invio Non segnalato se l'identificativo nazionale correlato non è applicabile	{ALPHANUM-50}
3.	Stato membro di invio	Codice paese dello Stato membro che ha approvato il file caricato o con cui il file caricato è stato depositato	{COUNTRYCODE_2}
4.	Stato/i membro ricevente/i	Codice paese dello Stato membro o degli Stati membri ai quali il file caricato deve essere notificato o comunicato In caso di comunicazione di più Stati membri, il campo 4 va compilato tutte le volte in cui è necessario.	{COUNTRYCODE_2}
5.	Tipo di documento	Il tipo di documento/i caricato	Scelta dall'elenco di campi predefiniti: — “BFPT” — Prospetto di base con condizioni definitive — “BPWO” — Prospetto di base senza condizioni definitive — “STDA” — Prospetto autonomo — “REGN” — Documento di registrazione — “URGN” — Documento di registrazione universale — “SECN” — Nota informativa sui titoli — “FTWS” — Condizioni definitive, compresa la nota di sintesi della singola emissione ad esse allegata — “SMRY” — Nota di sintesi — “SUPP” — Supplemento — “SUMT” — Traduzione della nota di sintesi — “APPT” — Traduzione dell'appendice — “COAP” — Certificato di approvazione — “AMND” — Modifica — “EXMP” — Documento di esenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere d bis), dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera d ter), dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b bis), dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), o dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1129

Numero	Campo	Contenuto	Formato e standard per le segnalazioni
			<p>— “FOPA” — Prezzo d’offerta definitivo e quantità di titoli definitiva di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129</p> <p>In caso di comunicazione di più documenti, il campo [5] va compilato tutte le volte in cui è necessario per descrivere ciascun documento facente parte del file.</p>
6.	Categoria di esenzione	Motivo dell’esenzione È possibile selezionare più categorie	<p>— “EDPR” — Documento di esenzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettere d <i>bis</i>), dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera d <i>ter</i>), o dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera b <i>bis</i>), del regolamento (UE) 2017/1129 [titoli fungibili]</p> <p>— “EDMD” — Documento di esenzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera g), o dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1129 [fusione o scissione]</p> <p>— “EDTK” — Documento di esenzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera f), o dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1129 [acquisizione]</p>
7.	Tipo di struttura	Il formato scelto per il prospetto	<p>Scelta dall’elenco di campi predefiniti:</p> <p>— “SNGL” — Prospetto costituito da un unico documento</p> <p>— “SPWS” — Prospetto costituito da documenti distinti con nota di sintesi</p> <p>— “SPWO” — Prospetto costituito da documenti distinti senza nota di sintesi</p>
8.	Data di approvazione o di deposito	La data in cui il file caricato è stato approvato o depositato	{DATEFORMAT}
9.	Lingua	La lingua dell’UE in cui è redatto il file caricato	{LANGUAGE}
10.	Nome standardizzato dell’offerente	Nome e cognome dell’offerente se l’offerente è una persona fisica In caso di comunicazione di più offerenti, il campo [10] va compilato tutte le volte in cui è necessario.	{ALPHANUM-280}
11.	Nome standardizzato del garante	Nome e cognome del garante se il garante è una persona fisica In caso di comunicazione di più garanti, il campo [11] va compilato tutte le volte in cui è necessario.	{ALPHANUM-280}

Numero	Campo	Contenuto	Formato e standard per le segnalazioni
12.	LEI dell'emittente	Identificativo del soggetto giuridico dell'emittente In caso di comunicazione di più emittenti, il campo [12] va compilato tutte le volte in cui è necessario.	{LEI}
13.	LEI dell'offerente	Identificativo del soggetto giuridico dell'offerente In caso di comunicazione di più offerenti, il campo [13] va compilato tutte le volte in cui è necessario.	{LEI}
14.	Lei del garante	Identificativo del soggetto giuridico del garante In caso di comunicazione di più garanti, il campo [14] va compilato tutte le volte in cui è necessario.	{LEI}
15.	Residenza dell'offerente	Residenza dell'offerente se l'offerente è una persona fisica In caso di comunicazione di più offerenti, il campo [15] va compilato tutte le volte in cui è necessario.	{COUNTRYCODE_2}
16.	Residenza del garante	Residenza del garante se il garante è una persona fisica In caso di comunicazione di più garanti, il campo [16] va compilato tutte le volte in cui è necessario.	{COUNTRYCODE_2}
17.	Codice FISN	Nome breve dello strumento finanziario del titolo Campo da ripetere per ciascun ISIN	{FISN}
18.	Codice ISIN	Numero internazionale di identificazione dei titoli	{ISIN}
19.	CFI	Codice di classificazione degli strumenti finanziari Campo da ripetere per ciascun ISIN	{CFI_CODE}

Numero	Campo	Contenuto	Formato e standard per le segnalazioni
20.	Valuta di emissione	Codice che rappresenta la valuta in cui è denominato il valore nominale o nozionale Campo da ripetere per ciascun ISIN	{CURRENCYCODE_3}
21.	Valore nominale unitario	Valore nominale o valore nozionale unitario nella valuta di emissione Campo da ripetere per ciascun ISIN Campo applicabile ai titoli con valore nominale definito	{DECIMAL-18/5}
22.	Identificativo o nome del sottostante	Codice ISIN del titolo/indice sottostante o, se il codice ISIN non esiste, nome del titolo/indice sottostante In caso di paniere di titoli, identificarlo di conseguenza Campo applicabile ai titoli con sottostante definito Campo da ripetere per ciascun ISIN di tali titoli	Per sottostante unico: — In caso di titolo o indice per i quali esiste un codice ISIN: {ISIN} — Se l'indice non ha un codice ISIN: {INDEX} — Negli altri casi: {ALPHANUM-50} Per più sottostanti (più di uno): "BSKT"
23.	Data di scadenza	Data di scadenza del titolo, se applicabile Campo da ripetere per ciascun ISIN Campo applicabile ai titoli con scadenza definita	{DATEFORMAT} Per i titoli di debito perpetuo, nel campo 22 va inserito il valore 9999-12-31.
24.	Volume offerto	Numero di titoli offerti Campo applicabile solo ai titoli di capitale Campo da ripetere per ciascun ISIN applicabile	{INTEGER-18} Singolo valore, gamma di valori o valore massimo
25.	Prezzo offerto	Prezzo per titolo offerto, in valore monetario. La valuta del prezzo è la valuta del corrispettivo offerto Campo applicabile solo ai titoli di capitale Campo da ripetere per ciascun ISIN applicabile	{DECIMAL-18/5} Singolo valore, gamma di valori o valore massimo "PNDG" se il prezzo offerto non è disponibile ma in sospeso "NOAP" se il prezzo offerto non è applicabile

Numero	Campo	Contenuto	Formato e standard per le segnalazioni
26.	Corrispettivo offerto	Importo totale offerto, in valore monetario della valuta del corrispettivo offerto Campo da ripetere per ciascun ISIN	{DECIMAL-18/5} Singolo valore, gamma di valori o valore massimo “PNDG” se il corrispettivo offerto non è disponibile ma in sospeso “PNDG” se il corrispettivo offerto non è applicabile
27.	Valuta del corrispettivo offerto	Codice che rappresenta la valuta del corrispettivo offerto Campo da ripetere per ciascun ISIN	{CURRENCYCODE_3}
28.	Prezzo d'offerta definitivo	Prezzo per titolo offerto, in valore monetario Campo applicabile solo ai titoli di capitale Campo applicabile solo alle offerte definitive Campo da ripetere per ciascun ISIN applicabile	{DECIMAL-18/5} Singolo valore
29.	Valuta del prezzo d'offerta definitivo	La valuta dell'offerta definitiva Campo applicabile solo ai titoli di capitale	{CURRENCYCODE_3}
30.	Volume d'offerta definitivo	Numero di titoli offerti Campo applicabile solo alle offerte definitive Campo da ripetere per ciascun ISIN applicabile	{INTEGER-18} Singolo valore
31.	Corrispettivo dell'offerta definitiva	Importo totale offerto, in valore monetario della valuta del corrispettivo offerto Campo da ripetere per ciascun ISIN	{DECIMAL-18/5} Singolo valore
32.	Tipo di titolo	Classificazione delle categorie di titoli di capitale e dei titoli diversi dai titoli di capitale Campo da ripetere per ciascun ISIN	Scelta dall'elenco di campi predefiniti: Titoli di capitale — “SHRS”: azione — “UCEF”: quota o azione in fondi chiusi — “CVTS”: titolo convertibile — “DPRS”: certificato di deposito — “OTHR”: altro titolo di capitale

Numero	Campo	Contenuto	Formato e standard per le segnalazioni
			Debito <ul style="list-style-type: none"> — “DWLD”: debito con valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR — “DWHD”: debito con valore nominale unitario inferiore a 100 000 EUR — “DLRM”: debito con valore nominale unitario inferiore a 100 000 EUR negoziato in un mercato regolamentato a cui hanno accesso solo investitori qualificati — “ABSE”: ABS — “DERV”: titolo derivato
33.	Tipo di offerta/ ammissione	Tassonomia secondo il regolamento (UE) 2017/1129, la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) n. 600/2014 Campo da ripetere per ciascun ISIN	Scelta dall'elenco di campi predefiniti: <ul style="list-style-type: none"> — “IOWA”: offerta iniziale senza ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato — “IORM”: offerta iniziale con ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato — “SOWA”: offerta secondaria senza ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato — “IRMT”: ammissione iniziale alla negoziazione in un mercato regolamentato — “IPTM”: ammissione iniziale alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la precedente negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione — “IMTF”: ammissione iniziale alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione con offerta al pubblico — “SOOA”: offerta secondaria con ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato — “SIWO”: emissione secondaria in un mercato regolamentato senza offerta al pubblico — “SIOP”: emissione secondaria in un sistema multilaterale di negoziazione con offerta al pubblico
34.	Caratteristiche della sede di negoziazione in cui il titolo è inizialmente ammesso alla negoziazione	Tassonomia secondo il regolamento (UE) 2017/1129, la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) n. 600/2014 Campo da ripetere per ciascun ISIN	Scelta dall'elenco di campi predefiniti: <ul style="list-style-type: none"> — “RMKT”: mercato regolamentato (RM) aperto a tutti gli investitori — “RMQI”: RM o segmento di RM aperti unicamente agli investitori qualificati — “MSGM”: sistema multilaterale di negoziazione che è un mercato di crescita per le PMI — “MLTF”: sistema multilaterale di negoziazione che non è un mercato di crescita per le PMI
35.	Regime di informativa	Il numero dell'allegato in base al quale il prospetto è redatto a norma del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione In caso di comunicazione di più allegati, il campo 35 va compilato tutte le volte in cui è necessario	{INTEGER-2} da 1 a [50]

Numero	Campo	Contenuto	Formato e standard per le segnalazioni
36.	Prospetto di emissione UE della crescita	Motivo per il quale è stato utilizzato un prospetto di emissione UE della crescita	Scelta dall'elenco di campi predefiniti: <ul style="list-style-type: none"> — "S15 A": emittenti ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 — "I15B": emittenti ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129 — "I15C": emittenti ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1129 — "O15D": offerenti di titoli ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1129
37.	Prospetto UE di follow-on	Motivo per il quale è stato utilizzato un prospetto UE di follow-on	Scelta dall'elenco di campi predefiniti: <ul style="list-style-type: none"> — "I14 A": emittenti ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 — "I14B": emittenti ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129 — "I14C": emittenti ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1129 — "O14D": offerenti di titoli ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1129
38.	Regolamento (UE) 2023/2631	Contrassegno che indica se il titolo è considerato un'"obbligazione verde europea" o "EuGB", un'obbligazione commercializzata come obbligazione ecosostenibile o un'obbligazione legata alla sostenibilità Campo da ripetere per ciascun ISIN	<ul style="list-style-type: none"> — EuGB: titolo che si avvale della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 — ESSL: obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o obbligazioni legate alla sostenibilità i cui emittenti redigono l'informativa volontaria a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2023/2631 — SEGB: obbligazione inerente a cartolarizzazione denominata "obbligazione verde europea" o "EuGB" a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/2631 <p>Nel caso di EuGB o SEGB: {LEI} del verificatore esterno</p>

Tabella 2

Simbolo	Tipo di dato	Definizione
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero
{CFI_CODE}	6 caratteri	Codice CFI secondo ISO 10962
{COUNTRYCODE_2}	2 caratteri alfanumerici	Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alfa-2 dell'ISO 3166-1
{DATEFORMAT}	Date nel formato seguente: AAAA-MM-GG Le date vanno indicate in UTC	Formato della data secondo ISO 8601
{LANGUAGE}	Codice di 2 lettere	ISO 639-1

Simbolo	Tipo di dato	Definizione
{LEI}	20 caratteri alfanumerici	Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442
{FISN}	35 caratteri alfanumerici con la struttura seguente	Codice FISN secondo ISO 18774
{ISIN}	12 caratteri alfanumerici	Codice ISIN secondo ISO 6166
{CURRENCYCODE_3}	3 caratteri alfanumerici	Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217
{DECIMAL-n/m}	Numero decimale fino a <i>n</i> cifre in totale, di cui fino a <i>m</i> possono essere decimali	Campo numerico Il separatore decimale è "." (punto) I valori sono arrotondati e non troncati
{INTEGER-n}	Numero intero fino a <i>n</i> cifre in totale	Campo numerico
{INDEX}	4 caratteri alfabetici	"ESTR" — EURSTR "EURI" — EURIBOR "EUUS" — EURODOLLAR "EUCH" — EuroSwiss "GCFR" — GCF REPO "ISDA" — ISDAFIX "LIBI" — LIBID "MAAA" — Muni AAA "PFAN" — Pfandbriefe "TIBO" — TIBOR "STBO" — STIBOR "BBSW" — BBSW "JIBA" — JIBAR "BUBO" — BUBOR "CDOR" — CDOR "CIBO" — CIBOR "MOSP" — MOSPRIM "NIBO" — NIBOR "PRBO" — PRIBOR "TLBO" — TELBOR "WIBO" — WIBOR "TREA" — Treasury (Tesoro) "SWAP" — SWAP "FUSW" — Future SWAP "EFFR" - Effective Federal Funds Rate "OBFR" — Overnight Bank Funding Rate "CZNA" — CZEONIA "TONA" — TONA».